

## **BStGer BE.2012.12 vom 10. Dezember 2012**

Bundesstrafgericht, 2012-12-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BE.2012.12](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2012.12)

FR: TPF BE.2012.12 du 10 décembre 2012

IT: TPF BE.2012.12 del 10 dicembre 2012

### **Regeste**

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

### **Volltext**

Decisione del 10 dicembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,  
Cancelliera Elena Maffei

Parti

SWISSMEDIC, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici,

Richiedente

contro

A., rappresentato dall'avv. Gianluca Molina,

Opponente

Oggetto

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunal penale fed  
erale Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: BE.2012.12

- 2 -

La Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto: - che nell'ambito di un procedimento amministrativo avviato dalla Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (in seguito: Swissmedic) nei confronti della B. SA di Z., società in liquidazione (in seguito: B. SA), in data 28 ottobre 2008, Swissmedic, in esecuzione forzata della decisione amministrativa da essa emanata il 22 febbraio 2008, ha proceduto, alla presenza di un suo rappresentante dell'Ufficio esecuzione e fallimenti (in seguito: UEF) di Y. ad allestire una copia dei dischi rigidi di tutti i computer della B. SA, posti poi sotto sigilli in luogo sicuro presso il suddetto UEF;

- che in data 8 maggio 2008, Swissmedic ha aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A., direttore della B. SA, ed ignoti;

- che in questo ambito Swissmedic ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro, riconoscendo agli atti il completo incarto amministrativo – inclusi i dischi rigidi copiati presso l'UEF di Y. - ottenuto nel corso del procedimento amministrativo;

- che il 16 novembre 2012 Swissmedic ha presentato alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale giusta l'art. 50 cpv. 3 DPA, una richiesta volta ad ottenere la rimozione dei sigilli apposti il 28 ottobre 2008 onde poter estrapolare e utilizzare tutti i dati informatici contenuti nei dischi rigidi copiati;
- che in data 20 novembre 2012, il patrocinatore di A. ha comunicato alla presente autorità il decesso del suo cliente, producendo il certificato di morte in allegato (act. 3);
- che, considerato il decesso di A., Swissmedic ha informato questa Corte di rinunciare alla levata dei sigilli;
- che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;
- che, considerato il motivo di desistenza, non vengono addossate spese giudiziarie all'autorità.

- 3 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia: 1. Causa ritiro della richiesta di levata dei sigilli, la causa è stralciata dai ruoli. 2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 10 dicembre 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a: - Avv. Gianluca Molina - Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.